



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 83 del 30/06/ 2016

OGGETTO : Presa d'atto D. L. n 113 del 24/06/2016 Indirizzo al Responsabile dell'Area Finanziaria per proroga servizio riscossione tributi.

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **TRENTA** del mese di **GIUGNO** , alle ore **18,00** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –	X	
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore		X
			Totale	4	1

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.

Il Sindaco, Ing. Domenico Maria Pallaria, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- giusto contratto d'appalto in data 15.12.2008 rep. N. 06/2008, registrato al n. 234 – serie I – in data 15.01.2009 presso l'Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme, stipulato in esecuzione della delibera G.C. n. 143 del 06.11.2008, veniva disposta fino al 31.12.2015 in capo alla Società Melanide S.p.A. - con sede in Maida alla via Giacomo Matteotti - la proroga dei seguenti servizi a suo tempo affidati in concessione:
 - *formazione ruoli, bollettazione e gestione contenzioso TARSU e servizio idrico integrato;*
 - *accertamento, bollettazione e gestione del contenzioso per l'imposta comunale sugli immobili (ICI);*
 - *riscossione coattiva.*
- ai sensi dell'art. 10 del citato contratto, redatto nella forma pubblico-amministrativa, alla Società di che trattasi veniva riconosciuto l'aggio contrattuale, disposto in osservanza della previsione normativa di cui all'art. 17 del D. Lgs. N. 112 del 13 aprile 1999, sul volume lordo complessivo delle entrate riscosse in misura del:
 - 5,50% derivanti dalla gestione del servizio TARSU e del Servizio Idrico;
 - 4,50% dell'importo del ruolo ICI (per formazione ruolo) da corrispondere nella misura del 50% entro trenta giorni dall'approvazione del ruolo e del restante 50% entro quattro mesi dall'approvazione del ruolo medesimo, nonché del 3% sulla riscossione entro il bimestre successivo alla riscossione medesima;

Che la predetta Società negli anni 2012/2013 ha svolto altresì i servizi relativi all'IMU - Imposta Municipale Unica- istituita ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 e art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, con anticipazione in via sperimentale all'anno 2012, giusto atto di assenso del Responsabile dell'Area Finanziaria motivato dalla natura meramente sostitutiva del nuovo tributo rispetto all'ICI, nonché dall'opportunità di utilizzare, a fini IMU, la banca dati già in possesso della Società affidataria e dall'esigenza di evitare possibili contenziosi cagionati da un'eventuale interruzione del contratto in corso (in scadenza al 31/12/2015);

Che l'Ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art.14, comma 35, del D.L.201/2011, come modificato dall'art.1 comma 387 lettera f), della Legge 228/2012, ha assentito, altresì, alla predetta società di svolgere le attività di accertamento e di gestione anche con riferimento alla TARES agli stessi patti e condizioni di cui al contratto d'appalto rep. N. 06/2008;

Che, con nota prot. n. 500 del 31 gennaio 2014, la Melanide S.p.A., con sede legale in Maida, chiedeva il mantenimento anche per la IUC della concessione del servizio a tutto il 31.12.2015 (data di scadenza del contratto in essere) sulla scorta delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità n. 147/2013 e s.m.i.;

Che, in esito a quanto sopra, avvalendosi della facoltà concessa dal comma 691 dell'art.1 della Legge n. 147/2013 come modificato successivamente con legge del 2 maggio 2014 n.68, con deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 06/05/2014, veniva affidato alla Società Melanide S.p.A. lo svolgimento delle attività di accertamento e di gestione della IUC con riferimento alla TARI in conformità alle condizioni generali di cui al vigente contratto di concessione ed alla normativa vigente in materia ed, altresì, la gestione dei servizi di supporto all'IMU fino alla scadenza naturale del contratto prevista per il 31/12/2015 nonché dei servizi di supporto e complementari alla riscossione ordinaria volontaria della IUC anche nella sua componente TASI.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 06/05/2014, ad oggetto : “ *Gestione Imposta Unica Comunale- IUC – Direttive al Responsabile del servizio*” e la delibera di G.C. n.162 del 31/12/2015 di proroga del servizio al 30/06/2016.

VISTA la richiesta di proroga del contratto al 31/12/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n.3909 del 28/06/2016 da parte della Società Melanide S.p.A.

PRESO ATTO del D.L. n.113 del 24/06/2016 che all'art.18, c.1, testualmente dispone: all'art.10, comma 2 ter, del decreto legge 8 aprile 2013 n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, le parole “ 30 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti. “ 31 dicembre 2016”.

RILEVATO che, per effetto della previsione normativa sopra richiamata, i Comuni hanno la possibilità di avvalersi delle Società del gruppo Equitalia e sue partecipate per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali.

RILEVATO, altresì, che il sopra menzionato D.L. 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, per effetto dell'art.10, *comma 2 ter*, così come modificato dall'art.53 del D.L.21 giugno 2013, n.69 (convertito in legge n. 98/2013), consente non solo ad Equitalia ed alle sue partecipate, ma anche ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53, comma 1 del D.Lgs. n.446/1997, di beneficiare della proroga del termine dei contratti in essere al 30 giugno 2016 e, per effetto dell'art.18, comma 1, del D.L. n.113 del 24/06/2016 al 31 dicembre 2016. Ciò in quanto la proroga prevista dal D.L. n.210/2015 riguarda non solo il termine di cui all'art.7, c.2, lettera *gg-ter*), del D.L. n.70/2011, ma anche il termine di cui all'art.3, comma 25 del D.L.203/2005 che, appunto, ammette la possibilità di prorogare i contratti in corso tra gli enti locali e le Società iscritte all'albo di cui all'art.53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, come evincibile dal combinato disposto dell'art.10, c.2 ter del D.L.n.35 del 2013 e dell'art. art.3, c.25 del D.l. n.203/2005 che testualmente recitano:

Art.10, c.2 ter:“ *Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'art.7, comma 2, lettera gg-ter, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n.106, e all'art.3, commi 24,25 e 25 bis, del decreto –legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013”;*

Art.3, comma 25: “*Fino al 31 dicembre 2010 in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. **Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e e le società iscritte all'albo di cui all'art.53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.**”.*

ATTESO che la Società Melanide S.p.A. è concessionario privato abilitato alla riscossione delle entrate degli enti locali e regolarmente iscritto all'albo di cui all'art.53, comma 1 del D.Lgs. n.446/1997 ;

CHE , pertanto, la predetta Società rientra nel novero delle Società alle quali può essere applicato l'art.18, c.1 , del D.L. n.113 del 24/06/2016 che proroga fino al 31 dicembre il termine inizialmente differito al 30 giugno 2016 dal D.L. n.210 del 30/12/2015 (*cosiddetto decreto milleproroghe*).

RAVVISATA la necessità, in ragione della previsione normativa di cui al Decreto Milleproroghe, di prorogare il contratto in essere con la Melanide S.P.A sino al 30/06/2016, atteso che peraltro il servizio è finora stato svolto con soddisfazione e buon esito per il Comune.

VISTO l'organico attuale dell'Uffici tributi del Comune ed attestata l'impossibilità di una gestione diretta del servizio.

VISTO l'assenso alla continuazione del servizio manifestato dal concessionario.

DATO ATTO della necessità di assicurare la continuità del servizio, al fine di evitare danni patrimoniali all'Ente derivanti dal mancato introito delle entrate proprie.

RITENUTO, all'uopo, la necessità di dare al Responsabile dell'Area Finanziaria apposito indirizzo in tal senso affinché predisponga l'appendice di proroga per mesi 6 (sei) , e così dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2016 , del contratto in essere con la Melanide.

EVIDENZIATO che il presente atto non necessita di pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.LGS. 267/2000 così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012, essendo un mero atto di indirizzo;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente.

DI PRENDERE ATTO del D.L n.210 del 30/11/2015 (Decreto mille proroghe) e, segnatamente dell'art.10, comma 1 che proroga al 30 giugno 2016 la possibilità per i Comuni di avvalersi delle Società del gruppo Equitalia e sue partecipate, ed, altresì, per quanto esposto in premessa, delle Società iscritte all'albo di cui all'art.53, per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali.

DI DARE INDIRIZZO al Responsabile dell'Area Finanziaria di confermare quanto disposto nella deliberazione di G.C. n. 162 del 31/12/2015, sostituendo, per le motivazioni in premessa palesate, il termine di scadenza 30/06/2016 con il nuovo termine 31/12/2016, in attuazione di quanto previsto dal sopra citato art. 18, comma 1, del D.L. n.113 del 24 giugno 2016 e, pertanto, di porre in essere tutti gli atti consequenziali.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".

DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza e per i provvedimenti consequenziali, la presente al Responsabile dell'Area Finanziaria.

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giu Giunta Comunale N° 83 del 30/06/2016

Consiglio Comunale

OGGETTO : Presa d'atto D. L. n 113 del 24/06/2016 Indirizzo al Responsabile dell'Area Finanziaria per proroga servizio riscossione tributi.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 30/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Umberto Ianchello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 30/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Umberto Ianchello

Comune di Curinga
Provincia di Catanzaro

Del che il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

▶ Il Presidente

▶ Il Segretario Comunale

F. to : Ing. Domenico Maria Pallaria

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i. , per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) ;

- **Contestualmente, è stata comunicata con lettera n. 4562 in data 22/07/2016 ai signori capigruppo consiliari.**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to D. ssa Rosetta CEFALA'

Il sottoscritto inoltre

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/07/2016

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Curinga, 22/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Rosetta Cefalà